Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 310**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 29 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1963, n. 1539.
Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV Centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e del IV Centenario della nascita di Galileo Galilei Pag. 5602

LEGGE 14 novembre 1963, n. 1540.
Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi Pag. 5603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1541.
Composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri . . . . Pag. 5604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1542.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di «Medicina del lavoro» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna . . . . . Pag. 5605

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1963, n. 1409) . Pag. 5607

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1963.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di La Spezia con la denominazione di Strada statale n. 370 «Litoranea delle Cinque Terre - diramazione per Manarola» . . . . Pag. 5607

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.
Approvazione del piano tecnico n. 13/61 presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), riguardante la sistemazione del distretto telefonico di Lecco . . . . Pag. 5607

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1963.
Revoca di autorizzazione ad esercitare in Pavia un Magazzino generale Pag. 5608

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.
Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari Pag. 5609

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.
Nomina di un membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia . Pag. 5609

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.
Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia Pag. 5609

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1963.
Autorizzazione alla Banca Antoniana, con sede in Padova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni Comuni delle provincie di Padova, Venezia e Vicenza . . . . . . Pag. 5610

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1963.
Sostituzione di un membro nel Comitato consultivo per l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzi e Molise . . . . . . Pag. 5610

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.
Modificazioni ai decreti ministeriali 24 gennaio 1963 e 22 marzo 1963, concernenti la determinazione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo . . . . Pag. 5610

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.
Rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi, gli oli di semi idrogenati, gli oli acidi di semi e gli acidi grassi di oli di semi impiegati nella preparazione di prodotti industriali . . . . Pag. 5611

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero della Università di Roma . . . . Pag. 5611

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma . . . . Pag. 5611

Vacanza della cattedra di « Dottrina generale del processo » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze . . . . Pag. 5611

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 5611

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 5611

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5612

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5612

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . Pag. 5612

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5612

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . Pag. 5612

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5612

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 5612

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Opera nazionale per gli invalidi di guerra: Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo. Pag. 5613

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 5616

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e dell'idoneo del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 5616

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e dell'idoneo del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 5616

Ufficio medico provinciale di Vercelli: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli. Pag. 5616

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1963, n. 1539.

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV Centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e del IV Centenario della nascita di Galileo Galilei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comitati, costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1963, per celebrare il IV Centenario della morte di Michelangelo Buonarroti ed il IV Centenario della nascita di Galileo Galilei, provvederanno a preparare e ad organizzare le rispettive manifestazioni celebrative sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione:

a) di un contributo straordinario di lire 220.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo;

b) di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della nascita di Galilei.

Il contributo di cui alla lettera *a)* sarà versato in apposito fondo presso l'Accademia di San Luca, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo, che provvederà all'impiego ed alla gestione del fondo a mezzo della stessa Accademia.

Il contributo di cui alla lettera *b)* sarà versato in apposito fondo presso il Consiglio nazionale delle ricerche, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario della nascita di Galilei, che provvederà all'impiego ed alla gestione del fondo a mezzo dello stesso Consiglio.

Art. 3.

I Comitati presenteranno i rendiconti delle rispettive gestioni al Ministro per la pubblica istruzione per la approvazione.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, nei limiti della spesa di lire 80.000.000, all'esecuzione delle opere necessarie per la riparazione e sistemazione della casa dei Buonarroti in Firenze, nonchè del Museo comunale, dei ruderi del Castello, del Palazzo comunale e della Chiesa di San Giovanni Battista, in comune di Caprese Michelangelo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'articolo 2 della presente legge si farà fronte per lire 20 milioni a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del

tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 15 milioni a carico del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64 e per lire 385.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 4 si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64 e, corrispondentemente, dello stanziamento iscritto al capitolo 180 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO — GUI — TOGNI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1963, n. **1540**.

Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, già modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta un'indennità giornaliera di lire 500, maggiorata per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'industria.

Ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di assicurazione propria spetta l'indennità giornaliera di lire 500, la maggiorazione di cui al primo comma è concessa per i figli di età non superiore al 14° anno.

Ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, compete un'indennità giornaliera di lire 250.

La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta per i figli viventi a carico dell'assicurato e che non prestino lavoro retribuito, sino al 21° anno di età qualora frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino scuole universitarie.

Se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta per l'importo di lire 250 allo stesso assistito e per l'importo di lire 250 unitamente alle maggiorazioni di cui al comma stesso a persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« L'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno.

L'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno.

La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresì agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennità postsanatoriale.

L'indennità postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione ».

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126.

Art. 3.

Agli assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che si trovino ad usufruire di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto uno speciale assegno per le feste natalizie, nelle seguenti misure:

a) lire 15.000 agli assistiti per assicurazione propria.

La misura dell'assegno è elevata di lire 3.000 per ogni familiare a carico di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni;

b) lire 10.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

L'assegno speciale di cui al presente articolo è corrisposto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 4.

Le prestazioni economiche di cui ai precedenti articoli spettano anche agli allievi delle scuole di istruzione professionale gestite dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1963.

Art. 6.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è integrato dal seguente punto 6):

« 6) far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in

favore di iniziative attuate da Consorzi provinciali antitubercolari e da Istituti universitari di tisiologia in materia di prevenzione, profilassi e studi clinico-scientifici nel campo della tubercolosi.

L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 50 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Le deliberazioni adottate, su richiesta motivata dagli enti interessati, dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 7.

L'anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche antitubercolari corrisposta dall'I.N.P.S., in attuazione della deliberazione 11 aprile 1963 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, agli assistiti fruenti alla data predetta dell'indennità giornaliera ovvero di quella postsanatoriale resta definitivamente acquisita a coloro che ne hanno beneficiato.

E' altresì definitivamente attribuito ai beneficiari l'assegno di cui al precedente articolo 3 corrisposto per gli anni 1960, 1961 e 1962 nella misura e nei limiti previsti dalle deliberazioni del Comitato esecutivo dell'Istituto rispettivamente con deliberazione del 21 dicembre 1960, del 30 novembre 1961 e del 29 novembre 1962.

Entro il limite massimo, per ciascun esercizio, stabilito dal precedente articolo, restano acquisite ai destinatari le concessioni di contributi deliberate dall'Istituto in favore di iniziative rientranti tra quelle indicate nel medesimo articolo 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1963

SEGNI

LEONE — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. **1541**.

Composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1949, Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 95, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;

Ritenuta l'opportunità di meglio determinare la costituzione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, stabilendone la composizione con riguardo alle funzioni esercitate e alla qualificata specifica competenza dei vari membri da nominare;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue:

Presidente:

Un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine.

Membri:

Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui:

uno con qualifica non inferiore a quella di direttore centrale con funzioni di vice presidente:

cinque con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, scelti tra i capi degli uffici della sede centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati ai trasporti con trazione a fune;

quattro con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, scelti fra i direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, maggiormente dotati di impianti a fune;

un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige;

sei professori universitari, emeriti, ordinari o straordinari, scelti fra quelli delle materie seguenti: Meccanica applicata alle macchine, Scienza delle costruzioni, Macchine, Trasporti, Tecnologia, Metallurgia e affini;

quattro esperti.

Segreteria:

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale;

Due funzionari della carriera direttiva tecnica.

Art. 2.

La Commissione ha facoltà di avvalersi, per l'espletamento del proprio compito, dell'opera di altri funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di assistenti dei professori membri, di esperti designati rispettivamente dalla Federazione Nazionale Imprese Trasporti (F.E.N.I.T.), dall'Associazione Nazionale Industria Meccanica e Affini (A.N.I.M.A.) e dell'Associazione Siderurgica (A.S.S.I.D.E.R.) e di affidare ai medesimi determinati incarichi. Su invito del presidente, detti funzionari, assistenti ed esperti, possono anche partecipare alle riunioni della Commissione.

Art. 3.

Su richiesta formulata dalla maggioranza della Commissione il presidente invita alle riunioni della Commissione, limitatamente alla discusssione di determinati argomenti, rappresentanti di altre Amministrazioni statali, di Regioni e di altri Enti territoriali minori, all'uopo designati dalle competenti autorità.

Art. 4.

Le persone chiamate a partecipare a sedute della Commissione, ai sensi dei predetti articoli 2 e 3, non possono, ad alcun effetto, esser considerati componenti della Commissione stessa.

Art. 5.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile provvede con propri decreti alla nomina dei componenti la Commissione per le funicolari aeree e terrestri e può dettare altresì le modalità di funzionamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1963

SEGNI

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. **1542.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna, in data 27 settembre 1963, per il funzionamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Medicina del lavoro » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Bologna nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 3. — VILLA

Repertorio numero 813

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di medicina del lavoro nella Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1963 (millenovecentosessantatre), oggi 27 del mese di settembre (27 settembre 1963) in comune e città di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzacacchio, direttore amministrativo dell'Università medesima, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674) e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 448, volume V della raccolta, alla presenza dei testimoni noti ed idonei signori:

avv. Giovanni Ricci, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, impiegato;

sig. Gino Fantini, nato il 18 maggio 1923 a Bologna ed ivi residente, impiegato;

si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Giulio Supino, nato a Firenze l'8 ottobre 1898, e domiciliato a Bologna, per la carica in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste di componente del Consiglio di amministrazione della Università di Bologna, espressamente delegato a rappresentare l'Università stessa in questo atto, con deliberazione del Consiglio medesimo, in data 26 luglio 1963, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

sig. comm. rag. Gian Battista Galeati, nato ad Imola (Bologna) il 20 aprile 1900, residente a Milano, vice presidente della Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali (in seguito chiamata semplicemente SAROM), con sede legale in Milano, via G. Fara, 41, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualità di rappresentante della SAROM medesima, a ciò espressamente autorizzato dal Comitato direttivo esecutivo della stessa, con delibera in data 12 settembre 1963, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*), in base ai poteri ad esso comitato conferiti dal Consiglio di amministrazione della SAROM medesima con delibera in data 9 maggio 1963, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *C*);

sig. avv. Egidio Liberti, nato a Torino il 7 gennaio 1915 e residente a Milano, via Appiani n. 5, libero professionista, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma unicamente nella sua veste di mandatario speciale e quindi in nome, vece e per conto del sig. cav. del lavoro Attilio Monti, fidejussore delle obbligazioni assunte col presente atto dalla SAROM, debitamente autorizzato in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal notaio dott. Giuseppe de Carli di Milano in data 18 settembre 1963, repertorio n. 56884, procura che in originale si allega a questo atto sotto la lettera *D*);

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, quello di Medicina del lavoro;

che la SAROM, in considerazione della grande importanza che l'insegnamento in parola ha anche per l'industria nazionale, è venuta nella determinazione di assumere, per spirito di liberalità, l'onere del finanziamento della Cattedra di medicina del lavoro per la durata di venti anni;

che il sig. cav. del lavoro Attilio Monti, si è dichiarato disposto a rendersi fidejussore in favore dell'Università degli studi di Bologna, di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione dalla Società predetta;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12 luglio, del 16 luglio e del 26 luglio 1963, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *E*), *F*) ed *A*), già citata, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito delle rispettive competenze, la istituzione, mediante convenzione, di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della Medicina del lavoro;

che l'istituendo posto di professore di ruolo può disporre dell'attrezzatura fondamentale necessaria per il suo immediato funzionamento, ed in particolare di n. 34 posti letto, già esistenti in apposito reparto dell'Istituto di patologia medica;

che l'istituzione del posto di professore di ruolo in parola è sommamente necessaria per l'approfondimento ed il potenziamento degli studi concernenti la Medicina del lavoro, che tanta importanza hanno assunto anche nei riflessi sociali;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, è istituito, col decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, a sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo di professore, destinato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta ai posti già assegnati alla Facoltà stessa.

Art. 2.

La SAROM si impegna ed obbliga a versare annualmente alla Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 760.000 (settecentosessantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, la SAROM, si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 2.

Qualora, siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la SAROM si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere versati in unica soluzione dal finanziatore alla Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina del lavoro.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo o responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione, rimanga per qualsiasi ragione scoperta, la Facoltà di medicina e chirurgia può determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facoltà stessa.

Art. 7.

La presente convenzione ha la durata di anni venti, decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di professore di Medicina del lavoro e si intende tacitamente rinnovata di venti in venti anni, qualora non venga disdettata — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

Il sig. cav. del lavoro, Attilio Monti, a mezzo del suo mandatario speciale, che lo rappresenta come in epigrafe, dichiara di costituirsi e si costituisce a tutti gli effetti di legge, fidejussore, a sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, della SAROM, in favore dell'Università degli studi di Bologna, che accetta, impegnandosi al pagamento delle somme, oggetto delle obbligazioni tutte assunte dalla Società predetta con la presente convenzione, nei termini, per la durata ed alle condizioni tutte portate dalla convenzione medesima.

Art. 9.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata a sensi dell'art. 7;

b) qualora vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi a sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione, si intende senz'altro soppresso, ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, ferma restando la eventuale responsabilità della SAROM, per inadempienza.

Art. 10.

La presente convenzione è esente da tassa di registro perchè fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari a norma dell'art. 45 della legge in data 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà ed a quella degli Enti e delle persone rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato ai contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

Il presente atto consta di numero cinque fogli scritti per pagine quindici e buona parte della sedicesima.

F.to: Giulio SUPINO
» Giambattista GALEATI
» Egidio LIBERTI, nella qualità *ut supra*
» Giovanni RICCI, teste; Gino FANTINI, teste
» dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante.

Ufficio del registro per gli atti pubblici, Bologna - Registrato gratuitamente il 30 settembre 1963 al n. 763.

Il vice direttore delegato: GUSTAVO GRIMALDI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1963, n. 1409 «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963, all'art. 1, lettera *b*) ove è detto «... siano proprietari, i possessori o detentori...», leggasi «... siano proprietari, possessori o detentori...»; all'art. 12, 18ª riga, lettera *a*), ove è detto «... dei documenti degli Archivi di Stato e degli enti...» leggasi «... dei documenti degli Archivi dello Stato e degli enti...».

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di La Spezia con la denominazione di Strada statale n. 370 «Litoranea delle Cinque Terre - diramazione per Manarola».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada «Innesto Strada statale numero 370 " Litoranea delle Cinque Terre ,, al chilometro 14+547 - abitato di Manarola» della lunghezza di km. 1+755 ha i requisiti prescritti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di La Spezia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n 126, la strada: «Innesto Strada statale n. 370 " Litoranea delle Cinque Terre ,, al km. 14+547 - abitato di Manarola», della lunghezza di km. 1+755 e classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 370 «Litoranea delle Cinque Terre - Diramazione per Manarola».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1963.

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1963
Registro n. 50 Lavori pubblici, foglio n. 230

(10135)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Approvazione del piano tecnico n. 13/61 presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), riguardante la sistemazione del distretto telefonico di Lecco.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14, 20 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero P. T. e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici approvata con decreto ministeriale del 28 novembre 1962;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in data 10 ottobre 1962, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 13/61 relativo: *a*) alla sistemazione strutturale del distretto di Lecco ed alla sua ripartizione in settori e reti urbane, *b*) all'automatizzazione totale del distretto in questione ed all'estensione a tutto il distretto della teleselezione da abbonato nell'ambito distrettuale ed extra-distrettuale, *c*) al potenziamento degli impianti di commutazione e di trasmissione;

Vista la successiva documentazione trasmessa da detta Società a corredo del piano tecnico in questione e che costituisce l'allegato n. 1 al piano stesso;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che la realizzazione delle opere previste consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico in esame, salvo per quanto concerne l'oggetto delle riserve di seguito formulate, rispondono alle norme tecniche in vigore ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 13/61 presentato dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda e composto da una parte generale e da un allegato, e in dettaglio:

a) E' approvata la seguente ripartizione dei settori del distretto di Lecco in reti urbane:

Settore di Lecco: due reti urbane e cioè:

Rete urbana di Lecco, comprendente il territorio dei nove comuni di Lecco, Ballabio, Civaté, Galbiate, Malgrate, Morterone, Pescate, Valmadrera, Vercurago, nonchè il territorio della frazione Piani Resinelli, appartenente al comune di Abbadia Lariana, e quello della frazione Moregallo, appartenente al comune di Mandello del Lario;

Rete urbana di Oggiono, comprendente il territorio dei quattro comuni di Oggiono, Annone di Brianza, Dolzago ed Ello.

Settore di Barzio: tre reti urbane e cioè:

Rete urbana di Barzio, comprendente il territorio dei cinque comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno, Moggio e Pasturo;

Rete urbana di Cortenova, comprendente il territorio del Comune omonimo;

Rete urbana di Introbio, comprendente il territorio dei due comuni di Introbio e Primaluna.

Settore di Bellano: sei reti urbane e cioè:

Rete urbana di Bellano, comprendente il territorio dei due comuni di Bellano e Vendrogno;

Rete urbana di Dervio, comprendente il territorio dei sei comuni di Dervio, Dorio, Introzzo, Sueglio, Tremenico e Vestreno;

Rete urbana di Esino Lario, comprendente il territorio del Comune omonimo;

Rete urbana di Premana, comprendente il territorio dei due comuni di Premana e Pagnona;

Rete urbana di Taceno, comprendente il territorio dei cinque comuni di Taceno, Casargo, Crandola, Margno e Parlasco;

Rete urbana di Varenna, comprendente il territorio dei due comuni di Varenna e Perledo.

Settore di Calolziocorte: tre reti urbane e cioè:

Rete urbana di Calolziocorte, comprendente il territorio dei cinque comuni di Calolziocorte, Carenno, Garlate, Erve e Olginate;

Rete urbana di Monte Marenzo, comprendente il territorio del Comune omonimo;

Rete urbana di Valgreghentino, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Colico: monorete:

Rete urbana di Colico, comprendente il territorio del Comune omonimo.

Settore di Mandello del Lario, monorete:

Rete urbana di Mandello del Lario, comprendente il territorio dei tre comuni di Mandello del Lario esclusa la frazione di Moregallo, di Abbadia Lariana, esclusa la frazione di Piani Resinelli e di Lierna.

Sarà inoltre applicato all'utenza il regime tariffario conseguente alla ripartizione stessa.

b) E' approvata l'automatizzazione totale del distretto nonchè l'attivazione della teleselezione da abbonato nell'ambito distrettuale e sulla rete interdistrettuale del compartimento di Milano.

c) E' approvato il previsto potenziamento degli impianti di commutazione e di trasmissione del distretto.

Sono approvati, secondo i dati e le consistenze riportati nel piano tecnico n. 13/61 e relativo allegato: i tipi, le potenzialità e le caratteristiche costruttive dei vari autocommutatori progettati; le potenzialità dei singoli fasci delle reti distrettuale, settoriali ed urbane; i tipi, le potenzialità e le caratteristiche dei mezzi trasmissivi previsti a sostegno delle reti suddette ed in particolare dei cavi e dei sistemi A. F. progettati, a condizione:

a) che le apparecchiature sia di commutazione che di trasmissione previste, che non risultano ancora approvate, vengano sottoposte, all'atto dell'attivazione, a regolare esame da parte dell'Amministrazione per la relativa omologazione;

b) che i registri entranti nella centrale di Barzio risultino in numero di cinque;

c) che i registri entranti nella centrale di Bellano risultino in numero di sette;

d) che i registri entranti nella centrale di Colico risultino in numero di quattro;

e) che i registri della centrale di Calolziocorte risultino in numero di tredici;

f) che le reti urbane di Monte Marenzo, Valgreghentino e Introbio siano dotate al più presto, previa presentazione del relativo piano tecnico, di proprie centrali principali urbane; in particolare, nella rete urbana di Introbio dovrà essere installato un autocommutatore indipendente da quello di Barzio entro il 31 dicembre 1965.

Sono altresì approvati gli organi terminali della centrale di Lecco relativi allo smaltimento del traffico extra-distrettuale, ed i fasci che vi fanno capo, ai soli fini dell'attivazione della teleselezione da e per il distretto di Lecco. Gli impianti stessi dovranno essere presi in esame in sede di approvazione del piano tecnico del compartimento di Milano, che la Società STIPEL dovrà presentare quanto prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Ministro: Russo

(10078)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1963.

Revoca di autorizzazione ad esercitare in Pavia un Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1952, con il quale la sig.ra Varasi Rosalinda in Cerabolini è stata autorizzata a gestire in Pavia, viale Bligny, 11, un Magazzino generale, sotto la denominazione di «Magazzini generali Cerabolini», per il deposito di formaggio, cereali, mangimi, concimi e materie prime per l'agricoltura;

Vista l'istanza in data 24 luglio 1963, con la quale la suddetta sig.ra Varasi Rosalinda in Cerabolini chiede che sia revocata l'autorizzazione di cui al citato decreto ministeriale 16 giugno 1952;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa alla sig.ra Varasi Rosalinda in Cerabolini con decreto 16 giugno 1952, a gestire in Pavia, viale Bligny, 11, un Magazzino generale per il deposito di formaggio, cereali, mangimi, concimi e materie prime per l'agricoltura.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1963

p. *Il Ministro*: Micheli

(10136)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.

Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari;

Vista la nota in data 20 settembre 1963, con la quale il dott. Luigi Di Bella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro supplente del predetto Collegio sindacale, conferitagli su designazione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1963, con la quale il Consiglio precitato ha designato, per la sostituzione, il sig. Gaetano Marseglia;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari;

Decreta:

Il sig. Gaetano Marseglia è nominato membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari in sostituzione del dott. Luigi Di Bella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10010)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.

Nomina di un membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia;

Vista la nota in data 15 maggio 1963, con la quale il signor Giovanni Perfumi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro effettivo del predetto Collegio sindacale, conferitagli su designazione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1963, con la quale il Consiglio precitato ha designato, per la sostituzione, il sig. Angelo Zinelli;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia;

Decreta:

Il sig. Angelo Zinelli è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia in sostituzione del sig. Giovanni Perfumi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10009)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1963.

Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia;

Vista la nota in data 25 gennaio 1963, con la quale il dott. Vincenzo Cordella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro supplente del predetto Collegio sindacale, conferitagli su designazione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1963, con la quale il Consiglio precitato ha designato, per la sostituzione, il sig. Virgilio Campobasso;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia;

Decreta:

Il sig. Virgilio Campobasso è nominato membro supplente del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia in sostituzione del dott. Vincenzo Cordella dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10007)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1963.

Autorizzazione alla Banca Antoniana, con sede in Padova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni Comuni delle provincie di Padova, Venezia e Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956 e 30 novembre 1962, coi quali la Banca Antoniana, con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Gazzo Padovano, Limena, Maserà, Monselice, frazione di Ponte di Brenta del comune di Padova, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Saonara, Vò, Padova, Casalserugo, Fontaniva e Vigonza, in provincia di Padova; Camponogara e Vigonovo, in provincia di Venezia; Asiago e Rossano Veneto, in provincia di Vicenza;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Antoniana, con sede in Padova, con i propri decreti in data 14 agosto 1956 e 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Carrara San Giorgio, Carrara S. Stefano, Cinto Euganeo, Curtarolo, Galliera Veneta, Galzignano, Grantorto, Pernumia, Polverara, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, S. Pietro Viminario, Villa del Conte, in provincia di Padova; Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia; Bressanvido, Pozzoleone e Quinto Vicentino, in provincia di Vicenza.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Antoniana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(10275)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1963.

Sostituzione di un membro nel Comitato consultivo per l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzi e Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1963 con il quale è stato costituito il Comitato per l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzi e Molise;

Vista la nota n. 57532 dell'8 novembre 1963, dello Ufficio regionale del lavoro di Pescara, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Augusto Niri con il sig. Elio Mengassini;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del suddetto membro;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Elio Mengassini, designato dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattia (I.N.A.M.) è nominato membro del Comitato per l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzi e Molise, in sostituzione del dott. Augusto Niri, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10134)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.

Modificazioni ai decreti ministeriali 24 gennaio 1963 e 22 marzo 1963, concernenti la determinazione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti 24 gennaio 1963 e 22 marzo 1963 sulla determinazione e modalità di ripartizione fra i sanitari ospedalieri dei compensi fissi di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, previsti per i ricoveri in regime assicurativo;

Visto l'accordo, raggiunto il 31 ottobre 1963, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai rappresentanti dei medici con i rappresentanti degli enti mutualistici, con il quale è stato convenuto l'aumento, con decorrenza 1° luglio 1963, della misura degli attuali compensi fissi;

Ritenuta la necessità di emanare le norme per la determinazione dei predetti compensi fissi in relazione a quanto convenuto con l'accordo medesimo;

Sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto l'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Decreta:

Art. 1.

I compensi fissi per i ricoveri ospedalieri in corsia comune a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, di cui all'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 già stabiliti con decreti ministeriali 24 gennaio 1963 e 22 marzo 1963, sono aumentati nella misura del 40 per cento.

Fanno eccezione i compensi relativi agli interventi di tonsillectomia, il cui aumento è stabilito nella misura del 10 per cento, e quelli relativi agli interventi di alta ed altissima chirurgia per i quali l'aumento stesso è stabilito nella misura del 70 per cento.

Art. 2.

Gli aumenti di cui al precedente art. 1 decorrono dal 1° luglio 1963.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(10079)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1963.

Rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi, gli oli di semi idrogenati, gli oli acidi di semi e gli acidi grassi di oli di semi impiegati nella preparazione di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 luglio 1961, n. 769, con il quale viene data facoltà di ammettere al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine gli oli di semi, gli oli di semi idrogenati, gli oli acidi di semi e gli acidi grassi da oli di semi, impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella fabbricazione di prodotti industriali diversi da quelli indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) dello stesso art. 4, per i quali non è possibile — se importati dall'estero — determinare mediante analisi chimica la quantità di oli di semi, di oli di semi idrogenati, di oli acidi di semi e di acidi grassi da oli di semi in essi contenuta da sottoporre al pagamento della sovrimposta di confine;

Decreta:

Articolo unico

Sono ammessi al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine gli oli di semi, gli oli di semi idrogenati, gli oli acidi di semi e gli acidi grassi da oli di semi, impiegati sotto vigilanza finanziaria continuativa nella preparazione dei sottoindicati prodotti industriali:

1) olio maleinizzato;
2) resina fenolica modificata con olio di ricino;
3) resina fenolica modificata con olio di semi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(10131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Roma è vacante la cattedra di « Storia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10272)

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma è vacante la cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10273)

Vacanza della cattedra di « Dottrina generale del processo » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Dottrina generale del processo » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10274)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di Montecavallo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.255.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10105)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Carpineto Sinello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.351.686, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10106)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.938.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 449.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10265)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 548.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Gizzeria (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.663.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9972)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Albi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.286.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9973)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.777.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 28 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,39	622,45	622,42	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40	622,40
$ Can.	577,50	577,45	577,70	577,35	577 —	577,42	577,40	577,45	577,40	577,50
Fr. Sv.	144,20	144,19	144,215	144,20	144,20	144,20	144,20	144,20	144,19	144,20
Kr. D.	90,26	90,25	90,24	90,235	90,12	90,25	90,245	90,22	90,25	90,25
Kr. N.	86,97	86,96	86,97	86,96	86,95	86,97	86,965	87 —	86,97	87 —
Kr. Sv.	119,35	119,86	119,88	119,845	119,85	119,86	119,845	119,97	119,87	119,90
Fol.	172,89	172,85	172,90	172,86	172,95	172,88	172,86	172,90	172,88	172,90
Fr. B.	12,46	12,489	12,496	12,489	12,485	12,49	12,488	12,47	12,48	12,49
Franco francese	127,03	127,03	127,03	127,025	127,10	127,02	127,025	127,02	127,02	127,02
Lst.	1741,62	1741,35	1741,25	1741,40	1741,25	1741,49	1741,40	1741,55	1741,47	1741,50
Dm. occ.	156,62	156,62	156,64	156,6275	156,55	156,61	156,63	156,62	156,62	156,62
Scell. Austr.	24,07	24,075	24,07	24,08	24,05	24,07	24,075	24,07	24,07	24,08
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,73	21,70	21,72	21,72	21,72	21,73	21,725

Media dei titoli del 28 novembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	91,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99.825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,20
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	119,845
1 Fiorino olandese	172,86
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1741,40
1 Marco germanico	156,629
1 Scellino austriaco	24,077
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; e le modifiche al regolamento medesimo, approvate con decreto 12 giugno 1963 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione 25 settembre 1963, n. 62 (3/O.G.) del Consiglio di amministrazione di quest'Opera;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a trenta posti di Consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

Art. 2.

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche oppure in economia e commercio. Le predette lauree devono essere state conseguite presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Possono partecipare al detto concorso anche gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a segretario aggiunto, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex-combattenti, ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 marzo 1948, n. 1142, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e gli invalidi per servizio;

n) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per coloro che hanno diritto a beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle precedenti lettere *m*) ed *o*) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) degli aspiranti che siano impiegati nei ruoli organici dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Servizio del personale - piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza delle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 200.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in *occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici* nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicando nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, *gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi* fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla *legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli* invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra altoatesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L 200, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 200, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 200.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente articolo 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200 del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autenticata a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) nozioni di statistica;

5) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 5); la prova orale su tutto il programma.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo. Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente previo parere favorevole della Commissione per il personale, fondato anche sulle relazioni dei capi degli uffici presso i quali hanno prestato servizio, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per tale qualifica.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il presidente: PASTORINO

(10074)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6 - giugno 1963 - è stato pubblicato il disposto del decreto 10 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1963, registro n. 4 Sanità, foglio n. 124, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 2 agosto 1961.

(10087)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e dell'idoneo del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6 - giugno 1963 - è stato pubblicato il disposto del decreto 3 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1963, registro n. 4 Sanità, foglio n. 24, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e lo idoneo del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(10088)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e dell'idoneo del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6 - giugno 1963 - è stato pubblicato il disposto del decreto 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1963, registro n. 4 Sanità, foglio n. 244, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(10089)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6905 del 20 luglio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1962;

Considerato che il vice prefetto dott. Camillo Natta è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta in conseguenza la necessità di procedere alla sua sostituzione onde consentire il tempestivo svolgimento dei lavori della cennata Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Nicola Shirinzi è nominato presidente della Commissione giudicatrice in premessa, in sostituzione del vice prefetto dott. Camillo Natta.

Vercelli, addì 13 novembre 1963

Il medico provinciale: BALZAR

(10015)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.